



COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg. Data 16/05/2022	OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI (P.E.F.) E TARIFFE TARI ANNO 2022. APPROVAZIONE.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di Maggio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. D'ANGELO Antonio	X	
2. DE GREGORIO Francesco	X	
3. MONTEPARA Katia	X	
4. RONZONE Assunta	X	
5. DI FAZIO Pasquale		X
6. MASTRODICASA Selenia	X	
7. ZAPPACOSTA Luigi Roberto	X	
8. COLANGELO Alessandro		X
9. DE LUCA Daniele		X
10. CACCIATORE Sandro	X	

Assegnati n. 11
In carica n. 10

Presenti n. 7
Assenti n. 3

DATO ATTO della presenza degli Assessori esterni: Lino Sciambra;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ⇒ Presiede il Signor DE GREGORIO Francesco nella sua qualità di Presidente;
- ⇒ Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.
- ⇒ La seduta è PUBBLICA.
- ⇒ Nominati scrutatori i Sigg.//;
- ⇒ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
 - ◇ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, ha espresso parere "favorevole".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

DATO ATTO CHE:

- l'autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n. 481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea."* ha attribuito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;
- il predetto art.1 comma 527 della legge n. 205/2017 ha attribuito ad ARERA anche le seguenti funzioni:
 - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett.f)"* ;
 - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett.h)"*;
 - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett.h)"*;

VISTE le deliberazioni ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 e successive deliberazioni n.57/2020, n.158/2020, n.238/2020 e la n.493/2020 per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, nonché la Deliberazione n. 363 del 03 agosto 2021 che ha introdotto l'MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO CHE la Determina ARERA n. 2/2021-DRIF ha pubblicati gli schemi tipo per l'elaborazione del PEF 2022-2025;

RILEVATO CHE l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021 di ARERA delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario articolato in quattro fasi:

- a) Il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) L'Ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) verifica di ARERA degli atti e della documentazione trasmessa e approva, fermo restando la facoltà in capo alla stessa di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

RILEVATO CHE:

- l'Ente territorialmente competente, secondo quanto indicato all'art. 1.1 dell'Allegato "A" MTR-2 alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 36 del 08.04.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I "*livello qualitativo minimo*" così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 19 del 28/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021;

CONSIDERATO che:

- il Comune di San Valentino in A.C. affidava, a seguito di esperimento di procedura di gara, alla Soc. CO.SVE.GA. s.r.l. (con sede in c.da Piane 55, Francalilla al Mare – C.F. e P.IVA. 01927480697) il servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi assimilati, fino al 28/02/2022;
- Alla scadenza del contratto suddetto, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi assimilati, veniva affidato alla Società RIECO S.p.A. (con sede legale in via Molise –

Cepagatti , C.F. e P.IVA n. 02003780687), con decorrenza dal 01/03/2022 per la durata di 5 anni prorogabile di ulteriori 6 mesi;

PRESO ATTO del Piano economico finanziario predisposto dal soggetto gestore Soc. CO.SVE.GA. s.r.l. acquisito al protocollo generale al n. 1344 del 10/03/2022;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione agli atti, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 e adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

VISTO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;

RITENUTO pertanto che la procedura di validazione del PEF possa essere svolta da una struttura organizzativa del Comune di San Valentino in A.C. come già avvenuto con il PEF MTR 2021-2022;

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta dal Responsabile del Settore Tecnico unitamente al Responsabile del Servizio Tributi (Allegato 3);

RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per la determinazione della TARI del servizio di gestione dei rifiuti urbani e i relativi allegati:

- Allegato 1 – Schema di PEF 2022-2025
- Allegato 1A - Relazione di accompagnamento Comune Gestore
- Allegato 1B - Relazione di accompagnamento Comune ente Territorialmente Competente
- Allegato 1C - Relazione di accompagnamento COSVEGA Gestore
- Allegato 1D - Validazione

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività*

quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente (**All. 1**), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 246.497, di cui € 1.153 finanziati con contributo MIUR, così ripartiti:

COSTI FISSI € 148.836

COSTI VARIABILI € 97.661

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come di seguito:
 - 83,40 % a carico delle utenze domestiche;
 - 16,60 % a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 28.06.2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

TUTTO ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui all'**Allegato 2)** relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato 3)** relativa alle utenze non domestiche.

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città

metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera C.C, n. 10 del 08.09.20214;

Con la seguente votazione: Presenti 7, Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 1 (Consigliere Sandro Cacciatore)

DELIBERA

1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, di approvare il **Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022-2025 (Allegato 1)**, secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (Mtrr-2), e i relativi allegati 1A, 1B, 1C e 1D, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2022, di cui all'**Allegato 2)** relativa alle **utenze domestiche** e all' **Allegato 3)** relativa alle **utenze non domestiche**;

3) di quantificare in € 245.344 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

4) di stabilire che il versamento della TARI sarà effettuato, per l'anno 2022, in nr. 3 rate, con le seguenti scadenze:

- rata 1 acconto: 1° agosto 2022
- rata 2 acconto: 1° ottobre 2022
- rata 3 saldo: 1° dicembre 2022

5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

6) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;

7) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

8) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, con la seguente votazione: Presenti 7, Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 1 (Consigliere Sandro Cacciatore)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
(Provincia di Pescara)**

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI (P.E.F.) E TARIFFE TARI ANNO 2022.
APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile:

San Valentino in A.C., 14/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. Fabrizio Nerone)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to DE GREGORIO Francesco

Il Segretario Comunale

F.to ARDUINO Anna Claudia

Prot. N. 3699

Lì, 15.07.2022

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to ARDUINO Anna Claudia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:


- ⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami;
- ⇒ È divenuta esecutiva il giorno 16.05.2022;
- ⇒ Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;
Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 15.07.2022



il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Claudia ARDUINO

	2022			2023			2024			2025		
	#NOME?			#NOME?			#NOME?			#NOME?		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	9.324	-	9.324	9.315	-	9.315	9.315	-	9.315	9.315	-	9.315
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	15.794	-	15.794	15.778	-	15.778	15.778	-	15.778	15.778	-	15.778
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	35.456	-	35.456	35.420	-	35.420	35.420	-	35.420	35.420	-	35.420
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	44.493	-	44.493	44.448	-	44.448	44.448	-	44.448	44.448	-	44.448
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&12}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} ₁₃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{EXP} ₁₄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	5.618	-	5.618	5.613	-	5.613	5.613	-	5.613	5.613	-	5.613
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	2.528	-	2.528	2.526	-	2.526	2.526	-	2.526	2.526	-	2.526
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR ₁₂	9.889	-	9.889	9.879	-	9.879	9.879	-	9.879	9.879	-	9.879
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,50	0,50	0,495	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,495	0,50	0,495
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR ₁₂	4.895	-	4.895	4.890	-	4.890	4.890	-	4.890	4.890	-	4.890
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC ₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	9.680	9.680	-	9.680	9.680	-	9.680	9.680	-	9.680	9.680
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/Rif	97.643	9.680	107.324	97.546	9.680	107.226	97.546	9.680	107.226	97.546	9.680	107.226
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	18.449	-	18.449	18.430	-	18.430	18.430	-	18.430	18.430	-	18.430
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.472	4.111	6.583	2.470	4.107	6.576	2.470	4.107	6.576	2.470	4.107	6.576
Costi generali di gestione CGG	22.713	98.357	121.070	22.690	91.331	114.021	22.690	91.331	114.021	22.690	91.331	114.021
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO ₁₁	33	-	33	33	-	33	33	-	33	33	-	33
Costi comuni CC	25.218	102.468	127.686	25.193	95.438	120.630	25.193	95.438	120.630	25.193	95.438	120.630
Ammortamenti Amm	910	-	910	810	-	810	789	-	789	630	-	630
Accantonamenti Acc	251	3.006	3.258	251	3.003	3.254	251	3.003	3.254	251	3.003	3.254
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	251	3.006	3.258	251	3.003	3.254	251	3.003	3.254	251	3.003	3.254
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	2.560	-	2.560	2.496	-	2.496	2.439	-	2.439	2.384	-	2.384
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{10c}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	3.722	3.006	6.728	3.557	3.003	6.560	3.480	3.003	6.483	3.265	3.003	6.268
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&12}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} ₁₃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{EXP} ₁₄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC ₁₁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	10.468	10.468	-	11.571	11.571	-	11.571	11.571	-	11.571	11.571
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	47.389	115.942	163.330	47.180	110.012	157.191	47.103	110.012	157.114	46.888	110.012	156.900
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	145.032	125.622	270.654	144.725	119.692	264.417	144.648	119.692	264.340	144.434	119.692	264.126
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	145.032	125.622	270.654	144.725	119.692	264.417	144.648	119.692	264.340	144.434	119.692	264.126
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			79,17%			79,17%			79,17%			79,17%
q _{0,2} ton			517,14			517,14			517,14			517,14
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			43,20			43,89			47,67			49,38
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,89			35,80			35,80			35,80
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
Totale y			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,83			0,83			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita												
dp ₀			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,11%			0,10%			0,10%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q ₀			4,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			3,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			8,59%			3,40%			3,40%			3,70%
(1+p)			1,0859			1,0340			1,0360			1,0370
ΣT ₀			270.654			264.417			264.340			264.126
ΣTV ₀			124.597			97.661			103.607			107.226
ΣT ₀			102.401			148.836			151.763			157.114
ΣT ₀			226.998			246.497			255.371			264.340
ΣT ₀ / ΣT ₀			1,1923			1,0727			1,0351			0,9992
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			246.497			255.371			264.340			264.126
delta (ΣT ₀ -ΣTmax)			24.157			9.047			-			-
IVA dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)			97.643			97.661			97.546			97.546
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)			47.389			104.584			151.763			156.900
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)			145.032			202.245			249.309			264.446
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1,153			-			-			-
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021						103.607			107.226			107.226
ΣTf₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021						151.763			157.114			156.900
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021						255.371			264.340			264.126



COMUNE DI
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
Provincia di Pescara

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
DEL GESTORE “COMUNE”

ai sensi dell'Appendice 2 della Determina Arera n. 2/2021-DRIF

Periodo 2022-2025
(in sede di prima approvazione)



Sommario

1	Premessa	3
2	Descrizione dei servizi forniti	3
2.1	Perimetro della gestione e servizi forniti	3
2.2	I risultati raggiunti	4
2.3	Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale	4
2.4	Altre informazioni rilevanti	5
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	6
3.1.2	Dati tecnici ed equità	6
3.1.3	Fonti di finanziamento	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.2.1	Dati di conto economico	6
3.2.2	Componenti di costo previsionali	10
3.2.3	Investimenti	10
3.2.4	Dati relativi ai costi di capitale	10



1 Premessa

Nella presente relazione viene presentato il Piano Economico Finanziario 2022-2025, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto e relativo allegato A, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

Con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il tributo deve essere corrisposto in base alla tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il Piano Economico finanziario (PEF), istituito dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto negli ultimi anni di una profonda riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, è intervenuta, infatti, con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, con l'obiettivo di individuare i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, già a partire dal 1° gennaio 2020. Con l'MTR-2 sono definiti i nuovi criteri da seguire per l'elaborazione del PEF nel secondo periodo regolatorio 2022-2025 e, seppur coerentemente con i principi ispiratori che hanno già caratterizzato il primo MTR, sono introdotti diversi elementi di novità, a cominciare dall'orizzonte temporale del PEF, che diventa quadriennale e non più annuale.

2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Il Comune si occupa delle seguenti attività:

- **gestione tariffe rapporto con gli utenti**, svolgendo:
 - l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'inviode gli avvisi di pagamento);
 - la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche attraverso l'implementazione di uno sportello per la ricezione del pubblico e l'attivazione



di un numero di telefono dedicato;

- la gestione della banca dati degli utenti delle utenze, dei crediti del contenzioso;
- l'effettuazione di campagne informative ed educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;

2.2 I risultati raggiunti

Con riferimento ai risultati raggiunti nella produzione di rifiuti e % di raccolta differenziata, rappresentiamo nella tabella seguente i dati pubblicati da ISPRA sul catasto rifiuti per le ultime annualità:

Anno	Ton totali Rifiuti Urbani	Ton raccolta differenziata	% raccolta differenziata
2020	517,142	409,420	79,17
2019	510,839	406,109	79,50
2018	584,060	394,360	67,52
2017	589,425	427,335	72,50

I dati degli ultimi anni mostrano un incoraggiante trend costante del 79%

Ad oggi non sono ancora disponibili i dati ISPRA per l'annualità 2021.

2.3 Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Analizziamo di seguito gli obiettivi che il Comune si pone con l'effettuazione del servizio.

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e incremento della raccolta differenziata

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- Riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti;



- Incremento della raccolta differenziata;
- Incremento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- Consolidamento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti.

Obiettivo di igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia del contesto urbano in generale.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per il periodo oggetto del Piano, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Obiettivo sociale

Il servizio svolto è teso al miglioramento della qualità territoriale mediante la piattaforma/isola ecologica e la raccolta differenziata porta a porta, che consentiranno un costante aumento delle quantità dei rifiuti differenziati con la riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

2.4 Altre informazioni rilevanti

La condizione dell'Ente è la seguente:

- Non presenta situazione di squilibrio strutturale del bilancio;
- Non è in stato di pre-dissesto.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Nell'Allegato 1, contenente lo schema di Piano Economico Finanziario, il Comune ha integrato i costi di propria competenza, relativi ai servizi gestiti in economia ovvero eventualmente affidati a



prestatori d'opera.

3.1 Datitecniciepatrimoniali

3.1.1 Datisulterritoriogestitoesull'affidamento

Per ciascuna annualità del periodo 2022-2025, il Comune non ha previsto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi di quanto previsto dal MTR-2, né in termini di efficientamento della qualità del servizio né in termini di eventuali variazioni al perimetro gestionale. Pertanto, non ha provveduto alla valorizzazione delle componenti di costo operativo incentivante relative alla parte variabile (COItv) e fissa (COIf).

3.1.2 Datitecnici ediqualità

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non sono stati indicati oneri previsionali attesi relativi al recepimento delle novità introdotte dal Decreto Rifiuti (CO116) e all'adeguamento agli standard minimi di qualità stabiliti dall'Autorità (CQ).

Pertanto, per i servizi di propria competenza il Comune non richiede all'Ente Territorialmente Competente la valorizzazione dei coefficienti *QL*, *PG* e *C116*, ai fini dell'individuazione del limite alla crescita annuale delle tariffe.

3.1.3 Fontidifinanziamento

La fonte di finanziamento dei servizi erogati è rappresentata dal gettito tariffario, garantito attraverso il prelievo tributario TARI istituito ai sensi della Legge 147/2013

3.2 Datiperladeterminazione delle entrate diriferimento

Il PEF, redatto in conformità al modello di cui alla determina n. 2/DRIF/2021, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

3.2.1 Datidicontoeconomico

Con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno contabile



di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2.

In particolare, come stabilito dal comma 7.2 i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati:

- per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
 - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

Per l'anno 2022, le fonti contabili obbligatorie sono rappresentate dagli impegni di spesa assunti nell'anno (a-2), come desunti dal Rendiconto della Gestione per l'anno 2020. La medesima modalità operativa è stata utilizzata per la quantificazione di eventuali componenti di ricavo.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025, considerato che il Comune non dispone ancora del rendiconto 2021, si è fatto riferimento al preconsuntivo 2021, come da impegni complessivamente assunti.

Per ogni componente di costo (e ricavo) indicata nel PEF sono riportate di seguito rappresentazioni tabellari, nelle quali sono evidenziati:

- la corrispondente fonte contabile obbligatoria, quindi capitolo del rendiconto e relativo impegno di spesa;
- i driver utilizzati per la disaggregazione di costi comuni (quali ad esempio il costo del personale che si occupa anche di attività non afferenti la TARI), ai fini della corretta imputazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- separatamente, l'eventuale quota di costo relative all'IVA indetraibile

Costi operativi di gestione



Ai sensi dell'art. 8 comma 1, del MTR-2, in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CGa sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + \text{componenti previsionali}$$

Costi comuni

Ai sensi dell'art. 11 comma 1, del MTR-2, in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC											
n° Capitolo da Rendiconto	Descrizione Capitolo	n° Impegno di spesa	Descrizione impegno di spesa	Consuntivo 2020				Bilancio o preconsuntivo 2021, in assenza ultimo bilancio disponibile			
				Non soggetto a IVA	Imponibile al netto di IVA	IVA	totali	Non soggetto a IVA	Imponibile al netto di IVA	IVA	totali
280.0	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.	2020/5/177/1	Aggio concessionario (solo riferito alla TARI)		4.098,36	901,64	5.000,00		4.098,36	901,64	5.000,00
<i>Totale CARC</i>				<i>0,00</i>	<i>4.098,36</i>	<i>901,64</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.098,36</i>	<i>901,64</i>	<i>5.000,00</i>



Costi generali di gestione - CGG										
n° Capito da Rendiconto	Descrizione Capito	Descrizione impegno di spesa	Consuntivo 2020				Bilancio o preconsuntivo 2021, in assenza ultimo bilancio disponibile			
			Non soggetto a IVA	Imponibile al netto di IVA	IVA	totali	Non soggetto a IVA	Imponibile al netto di IVA	IVA	totali
90-110-122+A10:D13-201	'RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	Personale amministrativo Ufficio Ragioneria	13.207,80			13.207,80	20.009,36			20.009,36
380-390-411	'RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	Personale amministrativo Ufficio Tecnico/Ambiente	14.705,68			14.705,68	13.236,94			13.236,94
180.0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (ACQUISTO DI BENI)	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (ACQUISTO DI BENI)		5.091,87	1.120,21	6.212,08		4.293,37	944,54	5.237,91
190.0	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE (ACQUISTO DI BENI)	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE (ACQUISTO DI BENI)		484,16	106,52	590,68		506,69	111,47	618,16
200.0	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI - REGISTRI - CANCELLERIA	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI - REGISTRI - CANCELLERIA		2.551,52	561,33	3.112,85		2.549,37	560,86	3.110,23
240.0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)		3.055,84	672,29	3.728,13		5.729,10	1.260,40	6.989,50
241.0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI -SPESE TELEFONICHE	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI -SPESE TELEFONICHE		860,66	189,34	1.050,00		819,24	180,23	999,47
242.0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA		746,24	164,17	910,41		819,67	180,33	1.000,00
243.0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI GAS METANO	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI GAS METANO		1.127,05	247,95	1.375,00		916,25	201,57	1.117,82
250.0	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE (ACQUISTO DISERVIZI)	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE (ACQUISTO DISERVIZI)		3.082,13	678,07	3.760,20		4.193,00	922,46	5.115,46
1261/0	'INTERESSI PASSIVI MUTUO RACCOLTA DIFFERENZIATA.	'INTERESSI PASSIVI MUTUO RACCOLTA DIFFERENZIATA.	1.000,00			1.000,00	900,00			900,00
1260/0	'INTERESSI PASSIVI ACQUISTO COMPATTATORE RIFIUTI.	'INTERESSI PASSIVI ACQUISTO COMPATTATORE RIFIUTI.	2.000,00			2.000,00	1.500,00			1.500,00
1210/1220/126	RETRIBUZIONE PERSONALE NETTEZZA URBANA	Retribuzione personale N.U. (operaio) compresi contributi e IRAP	45.340,08			45.340,08	28.679,72			28.679,72
1230.0	'SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA	'SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA		3.662,87	805,83	4.468,70		4.046,28	890,18	4.936,46
1231.0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA CARBURANTI	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA CARBURANTI		1.146,72	252,28	1.399,00		949,80	208,96	1.158,76
1240.0	'SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PEF TARI				0,00		2.000,00	440,00	2.440,00
Totale CGG			76.253,56	21.809,06	4.797,99	102.860,61	64.326,02	26.822,76	5.901,01	97.049,79

Oneri relativi all'IVA indetraibile

In conformità all'MTR-2, è data separata evidenza degli oneri relativi all'IVA indetraibile, che rappresenta un costo per il Comune; pertanto, i dati di conto economico sono indicati al netto dell'IVA, che è diversamente imputata nella riga dello schema di PEF dedicata all'IVA indetraibile ripartita tra componenti di costo fisse e variabili.

Allo stesso modo, è imputata nello schema di PEF l'ammontare dell'IVA che scaturisce dal contratto di appalto. La ripartizione tra costi fissi e variabili è stata effettuata sulla base della distribuzione dei costi rappresentata dal Gestore nello schema di PEF ex Appendice 1 da esso trasmesso.



3.2.2 Componenti di costo previsionali

Il Comune per ciascun degli anni del periodo 2022-2025, non ha proceduto alla stima di eventuali componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2, pertanto non richiede all'ETC che siano valorizzate.

3.2.3 Investimenti

Il Comune, per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025, considerato che il "core business" dell'attività è affidato all'esterno con contratto di appalto, non prevede il sostenimento di nuovi investimenti strutturali nell'ambito del servizio rifiuti.

3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale

Il Comune, per ciascun anno del periodo 2022-2025, ha operato la valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui all'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi d'uso del capitale CK_a sono pari a:

$$CK_a = Am_a + Acc_a + Ra + RLIC_a$$

Considerato che nel Comune è applicata la TARI tributo, nella componente Acc_a è, in particolare, imputato l'importo accantonato a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, desunto degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l'anno 2020.

In questo modo è scorporato dal totale degli importi che confluiscono nel FCDE la quota riferita alla TARI per considerare, all'interno di questa componente, solo la parte relativa ai crediti 2020, escludendo i residui attivi connessi ad accertamenti TARI riferiti ad esercizi finanziari precedenti. Secondo la regolamentazione ARERA i Comuni possono valorizzare sulla "componente costi" fino all'80% dell'accantonamento FCDE. Nel caso di specie è stato utilizzato un driver stimato nella misura del 10%.



	ACC _a			
	costi di gestione post-operativa delle discariche	accantonamenti relativi ai crediti	accantonamenti per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	accantonamenti per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
B10d (da c. 16.2 MTR-2)		2.997		
B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali				
B13 - Altri accantonamenti				
totale	-	2.997	-	-



COMUNE DI
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
Provincia di PESCARA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
al Piano Economico Finanziario dell’
Ente Territorialmente Competente
per l’ambito tariffario del
Comune di
San Valentino in Abruzzo citeriore

ai sensi dell’Appendice 2 della Determina Arera n. 2/2021-DRIF

Periodo 2022-2025
(in sede di prima approvazione)



Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comunicompresso nell'ambitotariffario	3
1.2	Soggettigestoriperciascun ambitotariffario	3
1.3	Impiantidichiusuradelciclodelgestoreintegrato	3
1.4	Documentazioneperciascunambitotariffario	3
2	Attivitàdivalidazione	4
3	Valutazionidicompenezadell'Enteterritorialmentecompetente	4
3.1	Limiteallacrescitaannualedeleentratetariffarie	4
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	5
3.1.2	CoefficientiQLPG	5
3.1.3	CoefficienteC116	6
3.2	Valutazioni sulla qualità.....	6
3.3	Costioperatividigestioneassociati aspecifiche finalità.....	7
3.3.1	ComponenteprevisionaleCO116	8
3.3.2	ComponenteprevisionaleCQ	8
3.3.3	ComponenteprevisionaleCOI.....	8
3.4	Ammortamentidelleimmobilizzazioni.....	9
3.5	Valorizzazioneideifattoridi <i>sharing</i>	9
3.5.1	Determinazione del fattoreb	9
3.5.2	Determinazione del fattore ω	10
3.6	Conguagli	10
3.7	Valutazioniinordineall'equilibrioeconomicofinanziario	10
3.8	Rinunciaalriconoscimentodialcunecomponentidicosto	11
3.9	Rimodulazioneideiconguagli.....	11
3.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazioneannuale.....	11
3.11	Eventualesuperamentodellimitoallacrescita annualedeleentratetariffarie	11
3.12	Ulterioridetrazioni	12
3.13	Tariffa finale 2022.....	13
3.14	Fabbisogni standard	13



1 Premessa

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario dell'ambito tariffario del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, redattadall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all'allegato 2 della Determina n.2/2021-DRIF. Considerato che nella Regione Abruzzo, gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono ancora operativi), l'Ente Territorialmente Competente è rappresentato dal Comune stesso.

1.1 Comunericompreso nell'ambitotariffario

L'ambito tariffario è rappresentato dal Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

1.2 Soggettigestoriperciascun ambitotariffario

L'Ente Territorialmente Competente ha predisposto il PEF 2022-2025 validando e consolidando i PEF predisposti dai seguenti Gestori:

1. dalla società COSVEGA, affidataria dell'appalto, che effettua i servizi di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e recupero e smaltimento.
2. dal Comune stesso in qualità di Gestore, per la parte di costi di propria competenza relative ai servizi gestiti in economia ovvero affidate a prestatori d'opera.

1.3 Impiantidichiusuradelciclodelgestoreintegrato

I rifiuti vengono così conferiti:

- servizi di raccolta domiciliare per le principali frazioni di rifiuto (secco residuo, umido, carta e cartone, plastica e metalli, vetro) per le utenze domestiche e non domestiche;
- servizi di raccolta domiciliare su prenotazione per i rifiuti ingombranti, RAEE
- servizi di raccolta stradale dei RUP, degli oli vegetali esausti, degli indumenti usati

1.4 Documentazioneperciascunambitotariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione n.363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, l'Ente Territorialmente Competente ha acquisito da ciascun gestore:

1. ilPEFrelativoai servizi
svoltidaciascungestore,redattosecondoloschematipopredispododall'Autoritàdicuiall'Allegat
o1delladetermina2/DRIF/2021,compilatoper leparti di propriacompetenza;



2. la relazione di accompagnamento compilata per i capitoli 2 e 3, redatta secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021) e riportante, in particolare, l'illustrazione della corrispondenza tra dati indicati nel piano e le fonti contabili obbligatorie, con l'evidenza degli eventuali driver utilizzati per la corretta imputazione dei costi aggregati;
3. la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

2 Attività di validazione

L'Ente Territorialmente Competente ha svolto l'attività di validazione sui dati trasmessi dai Gestori, con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Considerato che l'Ente Territorialmente Competente è allo stesso tempo Gestore per i servizi di propria competenza, il soggetto individuato per effettuare l'attività di validazione è dotato di adeguato profili di terzietà. Il documento di validazione è allegato alla presente Delibera.

3 Valutazione di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai fini della verifica del limite alla crescita annuale, nella tabella seguente è rappresentato il totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (ΣT_{max_a}) applicabili nel rispetto del limite.



	2022	2023	2024	2025
rpi_a	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,11%	0,10%	0,10%	0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	8,59%	1,60%	1,60%	1,70%

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente ha determinato il coefficiente x individuando i valori y_1 e y_2 sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata ed efficaci delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021).

		$Coeff > Benchmark$	$Coeff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+y_a$) \leq 0,5	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+y_a$) $>$ 0,5	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

3.1.2 Coefficienti QL e PG

L'Ente territorialmente competente ha individuato i seguenti parametri:

- $\leq 4\%$ per il coefficiente QL_a , in quanto non si prevedono per il periodo considerato miglioramenti delle qualità e delle caratteristiche delle prestazioni del servizio erogato.
- $\leq 3\%$ per il coefficiente PG_a , in quanto non si prevedono per il periodo considerato variazioni nel perimetro gestionale.

Sulla base dei valori l'Ente territorialmente competente ha definito il seguente quadrante



diriferimentodella gestioneper ciascun annoa del secondo periodo regolatorio:

	PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>

3.1.3 Coefficiente C116

Introdotta dall'articolo 4.4 del MTR-2, il coefficiente C116 è di natura previsionale ed è connesso agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di facoltà per tale tipologia di utenze di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025).

	valore massimo	2022
C_{116a}	0,0%	0,00%

3.2 Valutazioni sulla qualità

Con la Delibera n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Il documento prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.



L'Ente territorialmente competente ha l'obbligo di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario. A tal fine, il Comune con apposita Delibera di Consiglio Comunale individua il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella dell'art. 3, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Considerato il significativo impatto della nuova regolamentazione sulla gestione del servizio rifiuti, nonché la necessità di organizzare al meglio le strutture coinvolte, l'ETC ha scelto di posizionarsi nel quadrante I, con l'obiettivo già a partire dal prossimo anno di valutare la possibilità di "riposizionarsi" verso il livello qualitativo intermedio.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA = NO	QUALITÀ TECNICA = SI
PREVISIONE DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

3.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente ha la possibilità di procedere alla valorizzazione delle componenti di



natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.3.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente può indicare:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato al livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione di questa componente, considerato che il Decreto Rifiuti non ha avuto impatto così significativo sull'ammontare di gettito tariffario e sulla determinazione di eventuali minor costi di raccolta/smaltimento.

3.3.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente può indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard del livello minimo di qualità del servizio in corso di definizione o ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

3.3.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente può indicare, per ogni anno, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

I Gestori non hanno previsto né proposto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025, pertanto l'Ente territorialmente competente non ha provveduto alla



valorizzazione della componente di costo operativo incentivante relativa alla parte variabile (COItv) e fissa (COItf). Infatti, considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata ed una soddisfacente qualità nel servizio offerto, l'ETC non prevede il sostenimento di costi per il miglioramento della qualità dell'efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale.

3.4 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha esaminato le valutazioni effettuate dai Gestori per la determinazione delle quote di ammortamento, con riferimento alle vite utili dei cespiti da questi valorizzati. In particolare, è stato verificato il rispetto di tabelle e criteri individuati nell'art. 15 del MTR-2, considerato che la costruzione del PEF è avvenuta sulla base del *tool* di calcolo pubblicato dall'Autorità. Il Comune non possiede, invece, cespiti impiegati nel servizio rifiuti al 31/12/2020.

3.5 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente ha individuato i fattori di *sharing* dei proventi, che comportano la condivisione dei benefici derivanti dalla vendita tra gestore e utente, con l'obiettivo di incentivare la crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nell'ottica della *circular economy*.

3.5.1 Determinazione del fattore *b*

L'Ente territorialmente competente ha quantificato il fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

Il fattore *b* può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Considerato il livello di soddisfazione circa i risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e riutilizzo/riciclo, nonché la necessità di garantire in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, il fattore di *sharing* *b* è determinato nella misura media di 0.45.



	intervallo di riferimento	2022				valore unico
		COSVEGA	0	0	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	
b	0,3 ÷ 0,6					0,45

3.5.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente ha indicato, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi di *compliance* è pari a $b(1+\omega a)$, dove ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

	intervallo di riferimento	2022
ωa	0,1 ÷ 0,4	0,1

3.6 Conguagli

Con riferimento ad ogni anno del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti a conguaglio RC_{totTV} , a e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

Nelle tabelle seguenti è rappresentato il dettaglio delle singole componenti di conguaglio, sia quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

3.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla verifica della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie e riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

In particolare, considerato che in conformità alla regolamentazione ARERA la costruzione dei costi rappresentati nel PEF è effettuata sulla base delle fonti contabili obbligatorie a consuntivo per l'anno (a-2), è fondamentale verificare la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario per l'anno 2022, e seguenti. Infatti, la legge 147/2013 istitutiva del tributo TARI impone per gli Enti la



copertura integrale dei costi per l'anno in corso. In quest'ottica l'MTR-2 prevede altresì la possibilità di valorizzare componenti di costo di natura previsionale (oneri attesi) per gli anni 2022-2025, afferenti miglioramenti nella qualità del servizio ovvero variazioni nel perimetro gestionale, nonché eventuali costi previsti per l'adeguamento ai principi dettati dal Decreto Rifiuti 166/2020 e agli standard minimi di qualità.

Pertanto, la verifica dell'equilibrio economico-finanziario è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- Componenti di costo relative ai servizi effettuati dal Gestore in forza del contratto di appalto, inclusi eventuali oneri previsionali attesi;
- Previsione di valori di picco degli oneri di smaltimenti e trattamento/recupero, con focus sull'anno a;
- Verifica di eventuali maggiori costi per le attività effettuate in autonomia dal Comune, in particolare per il servizio di gestione dei rapporti con gli utenti, con focus sull'anno a.

3.8 Rinuncia al riconoscimento di alcuni componenti di costo

L'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021/363/2021/R/RIF permette di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, in conformità al principio del prezzo massimo applicabile. Nel caso *de quo* non sono state valorizzate detrazioni.

3.9 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2, che prevede la possibilità di rimodulare i conguagli tra ciascun anno del periodo 2022-2025.

3.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita



Relazione in cui attesta:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi dell'risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti e eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o in incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento a gli standard ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Per il 2022, nell'ambito tariffario non si necessita del superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-2 in quanto il limite della spesa garantisce la salvaguardia dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	246.497
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	24.157
T _{Va} dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	97.661
T _{Fa} dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	148.836
T_a = T_{Va} + T_{Fa} dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	246.497

3.12 Ulteriori detrazioni

Con l'articolo 1.4 della Determina n. 2/2021-DRIF, ARERA stabilisce che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07.

Per il 2022-2025 il contributo MIUR è stato stimato in coerenza con la somma effettivamente conseguita nelle ultime annualità. Inoltre, sono state valorizzate le somme effettivamente conseguite



nelle ultime annualità a seguito di attività di recupero dell'evasione (extra-gettito derivante da attività di contrasto ai fenomeni evasivi/elusivi attraverso l'emissione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione).

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte variabile	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte fissa	1.153

3.13 Tariffa finale 2022

ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	97.661
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	147.683
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	245.344

3.14 Fabbisogni standard

Per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, sono state calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 dell'Allegato A) le seguenti variabili:

- percentuale di raccolta differenziata;
- distanza in km dagli impianti;
- la forma di gestione del servizio (se associata);



- la modalità di raccolta dei rifiuti urbani.

Per il 2022 viene determinato un costo unitario effettivo di 47.67 cent€/kg, a fronte di un costo standard di 35.80 cent€/kg:

		2022
ENTRATE TARIFFARIE [€]	TV ₂₀₂₂	97.661
	TF ₂₀₂₂	148.836
	T ₂₀₂₂	246.497
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₂	517
CU_{eff2022} [cent€/kg]		47,67
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		35,80

Per il 2023 viene determinato un costo unitario effettivo di 48.43 cent€/kg, a fronte di un costo standard di 35.80 cent€/kg:

		2023
ENTRATE TARIFFARIE [€]	TV ₂₀₂₃	101.635
	TF ₂₀₂₃	148.805
	T ₂₀₂₃	250.441
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₃	517
CU_{eff2023} [cent€/kg]		48,43
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		35,80

Per ogni anno del periodo 2022-2025 il costo effettivo risulta superiore al benchmark di riferimento.



Allegato 2
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PEF 2022 - 2025
Comune di San Valentino in A.C.



Sommario

1. Premessa (E)	1
2. Descrizione dei servizi forniti (G)	1
2.1. Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	1
2.2. Altre informazioni rilevanti	2
3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	2
3.1. Dati tecnici e patrimoniali.....	2
3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	2
3.1.2. Dati tecnici e di qualità.....	2
3.1.3. Fonti di finanziamento	3
3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	3
3.2.1. Dati di conto economico.....	3
3.2.2. Focus sugli altri ricavi.....	4
3.2.3. Componenti di costo previsionali	4
3.2.4. Investimenti.....	4
3.2.5. Dati relativi ai costi di capitale.....	5
4. Attività di validazione (E)	5
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	5



1. Premessa (E)

2. Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1. Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La scrivente presta i servizi di igiene urbana in favore del Comune di San Valentino in A.C. per effetto della stipula del contratto di gestione dei servizi d'igiene urbana in seguito ad affidamento come da previsione del bando di gara espletato dall'Ente.

Si descrivono sinteticamente le modalità di erogazione dei singoli servizi così come previsti nel contratto di servizio e nel Piano Programma Organizzativo:

- spazzamento e lavaggio strade: il servizio di spazzamento viene effettuato manualmente e meccanicamente con le frequenze stabilite nel contratto. Il servizio comprende anche la raccolta di rifiuti mercatali e di quelli abbandonati solo su richiesta dell'Ente. La raccolta dei rifiuti cimiteriali viene effettuata congiuntamente e con la stessa frequenza di raccolta per le frazioni urbane raccolte porta a porta e, pertanto, è stata valorizzata nei servizi di raccolta.
- raccolta e trasporto: il modello di raccolta adottato sul territorio comunale è conforme a quello presentato con il PPO (piano programma organizzativo) in sede di gara e comprende:
 - servizi di raccolta domiciliare per le principali frazioni di rifiuto (secco residuo, umido, carta e cartone, plastica e metalli, vetro) per le utenze domestiche e non domestiche;
 - servizi di raccolta domiciliare su prenotazione per i rifiuti ingombranti, RAEE
 - servizi di raccolta stradale dei RUP, degli oli vegetali esausti, degli indumenti usati
- gestione tariffe e rapporto con gli utenti:
 - le attività di accertamento e riscossione e di gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso restano in capo all'Ente;
 - la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anchemediante sportelli dedicati o call-center e l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale vengono effettuate da Cosvega Srl nel rispetto del contratto di servizio;
- trattamento e recupero: le attività di trattamento e recupero delle frazioni differenziate riciclabili sono di competenza di Cosvega Srl che vi provvede attraverso l'utilizzo di impianti di soggetti terzi;
- trattamento e smaltimento: le attività di trattamento e smaltimento delle frazioni non riciclabili sono di competenza di Cosvega Srl che vi provvede attraverso l'utilizzo di impianti di soggetti terzi.
- attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: viene svolta da Cosvega Srl l'attività di manutenzione del verde pubblico, quantificata a parte.



2.2. Altre informazioni rilevanti

Alla data odierna non sussistono procedure fallimentari, concordati, ecc. Non risultano ricorsi pendenti relativi all'attività svolta nell'ambito territoriale esaminato, né sentenze passate in giudicato.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente (Comune di San Valentino in A.C.) di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), Cosvega Srl. invia al Comune di San Valentino in A.C.:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determinazione 2/2021/R/rif;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della determinazione 2/2021/R/rif, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra i driver di ripartizione dei valori desumibili dalla documentazione contabile.

3.1. Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Si segnala che la modalità di raccolta domiciliare adottata risulta essere in linea con quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato. Ad oggi non si è a conoscenza di quali siano le volontà dell'Ente in merito alla possibile variazione delle attuali caratteristiche di raccolta. Pertanto si può convenevolmente sostenere che nell'anno 2022 e per le annualità successive non si verificheranno variazioni di perimetro (PG).

3.1.2. Dati tecnici e di qualità

Come segnalato nel precedente capitolo, si premette che non si è a conoscenza di eventuali modifiche sostanziali che l'Ente vorrà apportare alle attività già in essere, con particolare riferimento alle frequenze e alla tipologia di frazione. Pertanto, si ipotizza che nell'anno 2022 non si verificheranno variazioni in tal senso.

Non essendo note variazioni del perimetro gestionale si rimette all'Ente la facoltà di valorizzare il coefficiente $C116$ per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Si rileva che nell'annualità 2020 la media annua di R.D. si è attestata al 78,97% mentre nel 2021 è pari al 80,75% (non ancora validati).



3.1.3. Fonti di finanziamento

Gli strumenti di finanziamento con particolare riferimento all'acquisto di automezzi e attrezzature ricadono principalmente all'interno dei finanziamenti di natura esterna. In questo caso il reperimento di capitali di terzi si configura attraverso l'adozione dei seguenti strumenti:

- Anticipo bancario previa presentazione fattura con apertura linea di fido;
- Finanziamento bancario a breve/medio termine;
- Dilazione pagamento fornitori;
- Leasing finanziario della durata pari alla commessa.

In aggiunta alle fonti di finanziamento esterne, il ricorso ad ulteriori strumenti di natura interna è tuttavia consuetudine, sebbene di esigua rilevanza. Nello specifico lo strumento maggiormente utilizzato è l'autofinanziamento, ovvero l'utilizzo di fonti di investimento derivanti dagli utili di bilancio degli esercizi precedenti non distribuiti ai soci.

3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.2.1. Dati di conto economico

Il PEF è stato redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021.

Occorre in primis premettere che la Società opera prevalentemente nel settore dei servizi d'igiene urbana, prestando la propria attività, alla data odierna, in 9 Comuni.

In considerazione della numerosità di comuni serviti dalla società si ritiene utile precisare che i costi riportati nel prospetto derivano da ripartizioni di poste di bilancio relative a costi riconducibili a tutti gli Enti presso i quali la società espleta il proprio servizio. Tuttavia sono stati utilizzati driver per la suddivisione che si ritiene possano generare informazioni riconducibili ai singoli comuni serviti e rientranti eventualmente entro limiti trascurabili di errore.

Relativamente alla determinazione degli oneri sostenuti dalla Società per la gestione dei servizi nell'intero ambito si è proceduto:

- Innanzitutto ad attribuire, per ogni voce di costo del bilancio contabile, la classificazione secondo la componente di costo del PEF
- Successivamente a riclassificare le voci di costo del bilancio europeo riconosciuti, in "formato PEF".

Dai dati aggregati così ottenuti si è proceduto, per ogni comune, a ripartire i costi utilizzando i seguenti driver:

- ✓ Per l'individuazione dei valori da attribuire alle componenti **CRTa**, **CRDa**, **CSLa**, si è utilizzato quale driver d'imputazione "ore annue impiegate" nelle singole attività sul totale delle ore impiegate. Successivamente, le singole componenti, sono state attribuite in relazione al driver "fatturato dell'Ente sul fatturato totale"
- ✓ Le componenti **CTSa**, **CTRa** sono state attribuite direttamente in relazione ai costi



effettivamente sostenuti;

- ✓ Le componenti **CARCa, CGGa, CCDa, COALa, Acc** sono state ripartite utilizzando il driver "fatturato dell'Ente sul fatturato totale"

Per l'elaborazione degli anni successivi, non essendo disponibile alla data odierna il preconsuntivo 2021, si suppone la stessa distribuzione dei costi anche in considerazione dell'invariabilità (salvo gli adeguamenti previsti per legge) del canone annuo contrattuale.

Si rimanda al PEF grezzo redatto secondo il tool predisposto da ARERA di cui all'allegato "San Valentino_002-21drif_all1" per il riepilogo dei costi relativi all'annualità 2020.

3.2.2.Focus sugli altri ricavi

I ricavi indicati nel PEF nella voce "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono quelli totali dell'annualità 2021 iscritti a bilancio e comprendono:

- il canone per l'esecuzione dei servizi previsti nel contratto;
- gli smaltimenti rifatturati nel rispetto delle previsioni contrattuali;
- il corrispettivo per le prestazioni accessorie di raccolta previo accordo tra le parti.

I ricavi della cessione di materiale proveniente dalla raccolta differenziata indicati nella voce **AR_{sc}**, derivano dalla valorizzazione degli imballaggi in materiali misti nei confronti del consorzio di filiera Corepla (previa subdelega all'impianto di trattamento e selezione), della frazione degli imballaggi in vetro nei confronti del consorzio di filiera Co.re.ve. e della frazione carta e cartone al Consorzio Comieco, oltre alla valorizzazione di altri rifiuti da parte di altri impianti non collegati ai consorzi di filiera del Conai, iscritti a bilancio nella Voce A1 del Conto economico, e corrispondenti ai quantitativi prodotti nel Comune di San Valentino in A.C..

Si rimanda al PEF grezzo redatto secondo il tool predisposto da ARERA di cui all'allegato "San Valentino_002-21drif_all1" per il riepilogo dei ricavi relativi all'annualità 2020.

3.2.3.Componenti di costo previsionali

Non si prevedono sostanziali variazioni nelle componenti economiche in seguito all'emanazione del D.lgs. 116/2020 in quanto il servizio prevede canoni di raccolta fissi, indipendenti dal numero di utenze servite e i quantitativi di rifiuti che potrebbero non essere conferiti al servizio pubblico rappresentano una percentuale poco rilevante sul totale della gestione

3.2.4.Investimenti

Non sono previsti nel periodo 2022-2025 investimenti conseguenti alle scelte di pianificazione regionale e/o nazionale.

Per quanto riguarda i beni necessari all'erogazione del servizio, siano essi direttamente (mezzi, cassonetti e attrezzature varie) o indirettamente (beni strutturali e immateriali) necessari



all'erogazione di tutti i servizi, gli investimenti sono stati effettuati nelle precedenti annualità. Non è necessario né possibile, ad oggi, stimare il fabbisogno di investimenti, oltre il normale fabbisogno di minuterie e piccole attrezzature, non rilevanti dal punto di vista economico.

3.2.5. Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione del costo d'uso del capitale sono stati identificati tutti i cespiti della Consac e, seguendo le direttive riportate dalle istruzioni ARERA, attraverso le metodologie indicate, sono state ricostruite le componenti ***Amm_a, Acc_a, Ra, R_{LIC.a}***.

Per i beni di proprietà vengono riportati i costi storici dei cespiti al 31/12/2020 ed i relativi fondi di ammortamento per quelli acquisti anteriormente al 01-01-2018.

Per quanto concerne i beni non di proprietà si ***usufruisce della deroga di cui al comma 1.11 del det. 2/DRIF/2021 e, pertanto, non sono riportati i valori dei leasing*** che confluiscono all'interno dei costi operativi attraverso i criteri di ripartizione sopra illustrati.

La ripartizione dei cespiti è stata effettuata utilizzando il driver "fatturato dell'Ente sul fatturato totale".

Si rimanda al PEF grezzo redatto secondo il tool predisposto da ARERA di cui all'allegato "San Valentino _002-21 drif_all1" per il dettaglio dei costi d'uso del capitale

4. Attività di validazione (E)

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

Relazione di validazione PEF 2022-2025 del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore

Premessa

Il Piano Economico finanziario (PEF) della tassa sui rifiuti (TARI), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto, negli ultimi anni, di una rilevante riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF significative novità nei criteri di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, a partire dal 1° gennaio 2020. Dopo il primo periodo regolatorio, ARERA con la Deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il primo Metodo Tariffario Rifiuti, introducendo allo stesso tempo alcuni elementi di novità rispetto al precedente periodo. Tra i principali senza dubbio l'orizzonte temporale, che diventa quadriennale e non più annuale, configurandosi sempre più come strumento di programmazione.

La regolazione ARERA ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di omogeneizzare le condizioni nel territorio nazionale e, tramite la fissazione di precisi obblighi, di garantire maggior trasparenza delle informazioni agli utenti. Pertanto, i Gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio e i documenti di riscossione della tariffa.

Le nuove regole dettate dall'Autorità definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel quadriennio 2022-2025 e i criteri da utilizzare per l'individuazione dei costi riconosciuti, nonché gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità. Il metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, le fasi di: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Attività di validazione

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 1, della citata deliberazione 363/2021 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

- nella Regione Abruzzo gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono operativi), pertanto l'Ente Territorialmente Competente (Organismo Competente) è rappresentato dal Comune stesso.

- il piano economico finanziario 2022-2025 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e redatto secondo gli schemi tipo stabiliti dall'Autorità negli Allegati della Determina 2/2021-DRIF; in particolare, il piano è costituito dai seguenti documenti:

a) il tool di calcolo in Excel con la rappresentazione quali-quantitativa dei costi imputati, nonché delle scelte effettuate per la determinazione di parametri, fattori e coefficienti;

b) la relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF stabilisce che:

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

[...]

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

[...]

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Dato atto che l'art. 28 del MTR-2 (Allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF) specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Considerato che, come nel caso *de quo*, laddove il l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

Spetta, pertanto, all'Ente territorialmente competente, ovvero al Comune, l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dai soggetti gestori per l'anno 2021 che per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019, ai fini dei conguagli (tariffe 2020 e 2021).

Per questo motivo, l'Organismo Competente ha richiesto alla società COSVEGA (di seguito denominata anche semplicemente "Gestore") le informazioni e gli atti stabiliti da ARERA nella Deliberazione ARERA n. n. 363/2021/R/RIF, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ai servizi di loro competenza come stabiliti dai rispettivi contratti di appalto.

Tutto ciò premesso:

- 1) verificata la congruenza dei dati forniti nel piano economico finanziario 2022-2025 predisposto del Gestore;

- 2) consolidati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardanti le attività propria competenza (ovvero affidate a meri prestatori d'opera);
- 3) verificati altresì:
 - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti e dei relativi fattori e coefficienti;
 - il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei gestori.

Visto il Piano Economico Finanziario 2022-2025, corredato da relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità, allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.04.2022;

Attesa la propria terzietà rispetto ai Gestori;


Acquisiti elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

Valida

al fine dell'approvazione e per quanto di competenza, in base alle disposizioni delle normative vigenti e richiamate, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.04.2022, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

San Valentino in A.C., li 27.04.2022

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Antonio Mastrodicasa



Il Responsabile del Servizio Amministr.-contabile
dr. Fabrizio Nerone



Tariffe TARI - Anno 2022		2022			ka	kb	scostamento K
Tariffe Domestiche		fissa €/mq	variabile €				
	1	0,955	50,03		0,75	1	100
	2	1,121	90,05		0,88	1,8	100
	3	1,274	108,81		1	2,175	75
	4	1,376	118,06		1,08	2,36	20
	5	1,414	146,83		1,11	2,935	5
	6	1,401	170,44		1,1	3,407	1

Tariffe TARI - Anno 2022	2022			kc	kd	scostamento K
	fissa €/mq	variabile €/mq	fissa + variabile			
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,581	0,759	1,340	0,451	3,947	70
2 Campeggi, distributori carburanti	0,799	1,044	1,844	0,62	5,432	60
3 Stabilimenti balneari	0,909	1,196	2,105	0,705	6,22	50
4 Esposizioni, autosaloni	0,601	0,784	1,384	0,466	4,076	70
5 Alberghi con ristorante	1,615	2,122	3,738	1,253	11,0385	45
6 Alberghi senza ristorante	1,276	1,673	2,949	0,99	8,7	100
7 Case di cura e riposo	1,547	2,027	3,573	1,2	10,54	100
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,353	1,781	3,134	1,05	9,26	100
9 Banche ed istituti di credito	1,611	2,119	3,730	1,25	11,02	100
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,226	1,603	2,829	0,951	8,3385	5
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,321	1,735	3,056	1,025	9,0236	1
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,024	1,341	2,365	0,794	6,9745	5
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,312	1,718	3,030	1,018	8,934	20
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,877	1,147	2,024	0,68	5,966	60
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,972	1,277	2,248	0,754	6,639	30
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,615	2,122	3,738	1,253	11,0385	45
17 Bar, caffè, pasticceria	1,615	2,122	3,738	1,253	11,0385	45
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,310	1,718	3,028	1,016	8,936	20
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,042	3,987	7,030	2,36	20,7375	25
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,118	1,469	2,586	0,867	7,6375	5
21 Discoteche, night club	1,597	2,095	3,692	1,239	10,894	30